

Allegato "B" all'atto rep.51655/32428 -----

STATUTO SOCIETA' ITALIANA DI CHIRURGIA VERTEBRALE E GRUPPO I-
----- TALIANO SCOLIOSI -----

----- ART. 1 - DENOMINAZIONE -----

E' costituita un'Associazione denominata "SOCIETA' ITALIANA
DI CHIRURGIA VERTEBRALE E GRUPPO ITALIANO SCOLIOSI". Acronimo
SICV&GIS. -----

----- ART. 2 - SCOPI -----

L'Associazione non ha alcuno scopo di lucro. -----

Essa si propone il raggiungimento dei seguenti scopi: -----

a) promuovere ed incoraggiare lo studio, la ricerca, la pre-
venzione e la cura della scoliosi e di ogni altra forma di
patologia vertebrale; -----

b) favorire scambi di idee e di esperienze tra specialisti i-
taliani e stranieri interessati a questo campo; -----

c) promuovere e organizzare convegni, congressi, conferenze o
corsi di qualsiasi tipologia anche con accreditamento E.C.M.,
finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professiona-
le. L'Associazione, in particolare, agirà nel quadro del Pro-
gramma Nazionale di Educazione Continua in Medicina del Mini-
stero della Salute, mediante l'utilizzazione delle metodolo-
gie tradizionali e delle nuove tecnologie multimediali resi-
denziali e a distanza. Le suddette attività potranno essere
svolte in proprio e/o in collaborazione con privati, enti e
istituzioni pubbliche e/o private, in Italia ed all'estero. --
L'Associazione potrà dotarsi di tutti i mezzi ritenuti idonei
per il raggiungimento dei fini sociali, compresa la parteci-
pazione in Società legalmente costituite nella forma di So-
cietà di Capitali, Enti, Consorzi, Società Consortili, Asso-
ciazioni a carattere scientifico, Fondazioni, purché con fi-
nalità, anche indirettamente analoghe alle proprie, comunque
utili al raggiungimento degli obiettivi scientifici e cultu-
rali peculiari. -----

Qualora oltre all'autofinanziamento e ai contributi degli as-
sociati e/o Enti pubblici e privati, si facesse ricorso ai
contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi me-
dici, questi avverranno in ogni caso nel rispetto della nor-
mativa e delle disposizioni vigenti. -----

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobi-
liari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali
marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili
al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad
altre associazioni con oggetto analogo al proprio. -----

----- ART. 3 - SEDE -----

La sede legale dell'Associazione è in Roma. -----

----- ART. 4 - DURATA -----

La durata dell'Associazione è limitata sino al 2100. -----

----- ART.5 - PATRIMONIO ED ENTRATE -----

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: -----

a) beni mobili ed immobili; -----

- b) qualsiasi altro bene che le sia pervenuto ad altro titolo;
- c) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa; -----
- d) dagli avanzi di cassa degli esercizi precedenti; -----
- e) dalle partecipazioni, titoli, quote ed interessenze di società, consorzi, fondazioni che svolgono attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento dell'attività dell'associazione. -----

Le entrate dell'Associazione sono costituite: -----

- 1) dalle quote associative versate dai soci; -----
- 2) da contributi e liberalità, sotto qualunque forma, disposti da Enti pubblici e privati, Associazioni, Società, persone fisiche e qualunque altro soggetto ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio che saranno tassativamente destinati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione; -----
- 3) da liberalità tra vivi e mortis causa; -----
- 4) da attività marginali di carattere commerciale e manifestazioni. In caso di scioglimento dell'Associazione vale quanto indicato all'art. 24 del presente Statuto. -----

----- **ART.6 - ESERCIZIO FINANZIARIO** -----
Gli esercizi finanziari si chiudono al trentuno di dicembre di ogni anno. -----

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. -----

Entro il trentuno marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. -----

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. -----

----- **ART.7 - SOCI** -----
L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati: soci ordinari, onorari, corrispondenti. -----

----- **ART.8 - CATEGORIE DI SOCI** -----
Soci ordinari sono i laureati in medicina e chirurgia che si dedicano in particolare allo studio ed al trattamento delle varie forme di patologia vertebrale. -----

Soci onorari sono coloro che hanno acquisito meriti speciali nel campo della patologia vertebrale. -----

Soci corrispondenti sono coloro che si dedicano alle materie di interesse dell'Associazione di nazionalità non italiana. --

----- **ART.9 - MEMBRI SOSTENITORI** -----
I membri Sostenitori sono considerati partecipanti associati.

I membri sostenitori sono i soggetti pubblici o privati che avendo particolare interesse per le iniziative scientifiche, didattiche e culturali dell'Associazione, contribuiscono al sostegno finanziario delle attività utili al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 e/o al versamento di contributi. -----

I membri sostenitori non sono soci della Società Scientifica. Possono partecipare all'Assemblea dei soci senza diritto di voto, non possono accedere alle cariche sociali e non godono di diritti elettorali attivi e passivi. -----

I membri sostenitori devono presentare la domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo delibererà sulla domanda di accettazione presentata dai membri sostenitori. -----

La deliberazione adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea. -----

I membri sostenitori si impegnano ad accettare lo Statuto ed il Regolamento della Società Scientifica. -----

----- ART. 10 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI -----

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. -----

Il soggetto che intende acquistare la qualità di socio ordinario, deve inoltrare la domanda al Presidente dell'Associazione, accompagnata da un Curriculum Vitae aggiornato. Il Consiglio Direttivo, verificate le credenziali del richiedente, delibererà sull'ammissione del medesimo dandone comunicazione all'interessato e all'Assemblea dei Soci. -----

Il soggetto che intende acquistare la qualità di socio corrispondente, deve inoltrare domanda al Presidente dell'Associazione, accompagnata da un Curriculum Vitae aggiornato. Il Consiglio Direttivo, verificate le credenziali del richiedente, delibererà sull'ammissione del medesimo dandone comunicazione all'interessato e all'Assemblea dei Soci. -----

I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. -----

----- ART.11 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

I soci partecipano alla vita ed ai risultati di studio dell'Associazione, nello spirito degli scopi della stessa. ---

La qualità di socio comporta l'accettazione senza riserve del presente Statuto ed il possesso dei requisiti in esso previsti, che saranno esaminati dal Consiglio Direttivo al ricevimento della richiesta dell'iscrizione. -----

L'associato è obbligato a tenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione. -----

I Soci Ordinari hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'Assemblea, di presentare proposte e di essere eventualmente nominati alle cariche sociali. I Soci Ordinari hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli

Organi Direttivi dell'Associazione. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua nella misura e con le modalità proposte dal Consiglio Direttivo. -----

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa. I Soci Onorari possono presenziare all'Assemblea dei soci, con diritto di voto. -----

I Soci Corrispondenti sono tenuti al pagamento della quota associativa. I Soci Corrispondenti possono presenziare all'Assemblea dei soci, con diritto di voto. -----

----- **ART.12 - QUOTE ANNUALI** -----

Le quote sociali devono essere versate entro la data dell'Assemblea ordinaria di cui all'art 15. I nuovi membri devono versare la quota associativa entro tre mesi dalla loro ammissione. -----

La quota è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. ----

L'associato che entro trenta giorni dal ricevimento di un secondo sollecito non abbia provveduto al versamento della quota, si considera moroso. -----

L'associato moroso perde tutti i diritti connessi alla qualità di associato, fra cui, in particolare, il diritto di partecipare all'Assemblea dei soci e di esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo. -----

La quota non è trasferibile, non è rivalutabile, non è restituibile in caso di decesso, di recesso o di perdita della qualità di socio. -----

----- **ART. 13 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO** -----

Decade da membro dell'Associazione il Socio che: -----

a) presenta domanda scritta di dimissioni mediante lettera raccomandata; -----

b) ometta di pagare la quota associativa secondo quanto stabilito dal Regolamento; -----

c) su decisione del Collegio dei Probiviri e ratificata dal Consiglio Direttivo, sia escluso dall'Associazione per gravi motivi che rendano incompatibile la sua permanenza all'interno della medesima. -----

I soci decaduti per morosità potranno essere nuovamente ammessi purché regolarizzino il pagamento della/e quota/e associativa/e non versata/e. -----

----- **ART.14 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** -----

Sono organi dell'Associazione: -----

- l'Assemblea degli Associati; -----

- il Consiglio Direttivo; -----

- il Segretario; -----

- il Tesoriere; -----

- il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato; -----

- il Collegio dei Probiviri. -----

----- **ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI** -----

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, costituita dai tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, ove prevista. Le sue deliberazioni, prese in confor-

mità alla legge ed al presente Statuto, obbligano gli Associati medesimi. -----

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, il quale ne indica anche la sede, purché nei Paesi aderenti alla CE. -----

L'avviso di convocazione è fatto dal Presidente dell'Associazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo lettera raccomandata, o a mezzo fax o posta elettronica. -----

L'avviso di convocazione deve contenere l'Ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione. -----

È cura dei soci comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Associazione ogni modifica dei propri recapiti di riferimento. In caso di mancata comunicazione scritta delle modifiche, la comunicazione sarà efficacemente inviata all'ultimo indirizzo conosciuto. Ogni socio è tenuto a comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica, se ne possiede uno. --

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci. -----

L'Assemblea Ordinaria è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. -----

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno. -

L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che nomina un Segretario dell'Assemblea. -----

In caso di impedimento del Presidente l'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Consigliere più anziano. -----

Il Segretario dell'Assemblea deve redigere il verbale della seduta. -----

Il verbale della seduta deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. -----

L'Assemblea ordinaria delibera: -----

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo; -----
- sull'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo annuale; -----
- sulla nomina dei Soci onorari proposti dal Consiglio Direttivo; -----
- sulla nomina del Collegio dei Revisori e dei suoi componenti; -----
- sulla sede del Congresso annuale; -----
- sulla ratifica dei membri sostenitori. -----


L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, preferibilmente in occasione del Congresso Nazionale. -----

----- **ART.16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI** -----

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo. -----

L'Assemblea Straordinaria è convocata per: -----

- deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto dell'Associazione, che possono essere presentate: -----



1) dal Consiglio Direttivo; -----
2) da almeno 100 soci, che devono inviare le proposte alla Segreteria dell'Associazione almeno 3 mesi prima dell'Assemblea annuale ed essere valutate positivamente dal Consiglio Direttivo; -----

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione. -----
L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria è a cura del Presidente dell'Associazione, secondo le stesse modalità previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria. --
Per le modifiche di Statuto, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida se sia presente la maggioranza dei Soci, in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. -----
Sulle modifiche dello Statuto, in prima e in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Lo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria è governato dalle stesse regole previste per lo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria. -----

----- **ART.17 - DIRITTO DI VOTO** -----

I soci in regola con il pagamento della quota hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria. -----
È ammesso il voto per delega, con la limitazione di non più di due deleghe per ciascun Associato presente. -----

----- **ART.18 - CONSIGLIO DIRETTIVO** -----

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e di controllo dell'Associazione. -----

I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti. Esso è costituito dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero di consiglieri compresi tra un minimo di tre ed un massimo di cinque. -----

Il Presidente e i Consiglieri, durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel successivo Consiglio Direttivo. ----

Il Vicepresidente dura in carica due anni e può essere rieletto ad altra carica nel successivo Consiglio Direttivo. ----

Il Segretario ed il Tesoriere durano in carica per due mandati consecutivi e non sono rieleggibili. -----

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare: -----

- delibera sull'ammissione dei soci ordinari e dei soci corrispondenti; -----

- individua i soci onorari da sottoporre alla nomina dell'Assemblea; -----

- definisce la quota associativa annua; -----

- istituisce Commissioni che affrontano argomenti specifici; -

- delibera sui regolamenti; -----

- delibera sui piani finanziari; -----

- delibera su convenzioni e partecipazioni a società; -----

- delibera sull'affidamento di attività o servizi mediante convenzione; -----

- delibera sulla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Istituzioni, Società; -----

- propone all'Assemblea le modifiche dello Statuto associativo; -----

- amministra il patrimonio dell'Associazione. -----

Il Consiglio Direttivo decide l'attività scientifica e programmatica dell'Associazione con particolare riguardo alla Formazione Continua in Medicina. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo (1/3) dei Consiglieri con richiesta scritta e motivata; la richiesta deve essere inviata al Presidente che provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta. --

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide quando vi è la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti e se sono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti, senza possibilità di delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, dovesse venire meno uno dei Consiglieri, si provvede alla sua sostituzione con il primo disponibile dei candidati non eletti all'ultima votazione o, in sua assenza, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo. -----

Qualora, per qualsiasi causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata, senza indugio, dal Presidente o dal Consigliere più anziano di età, per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. -----

----- ART.19 - PRESIDENTE -----

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci. -----

Il Presidente è contemporaneamente Presidente del Consiglio Direttivo e dell'Associazione. -----

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee, Ordinaria e Straordinaria. -----

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Al Presidente spetta: -----

- determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblee dei Soci; -----

- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;


- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. -----

In caso di assenza o temporaneo impedimento ne farà le veci il Vice Presidente. -----

----- ART.20 - SEGRETARIO -----

Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Soci, controlla la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, vigila sulla regolare tenuta dei libri sociali. -----

----- ART. 21 TESORIERE -----



Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative e tributarie dell'Associazione, compiendo ogni atto di ordinaria amministrazione, ivi compresa l'apertura di conto correnti bancari su cui ha il potere di firma esclusivamente in relazione al suo mandato; prepara i bilanci, illustra le entrate e le spese al Consiglio Direttivo. -----

----- **ART.22 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI** -----

L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti composto da 3 Componenti effettivi iscritti all'apposito albo dei Revisori Contabili e 2 supplenti di cui uno iscritto all'apposito albo dei Revisori Contabili. -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica due anni ed è rieleggibile. -----

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla le regolare tenuta della contabilità; rivede i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci; redige apposita relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. -----

I revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. -----

----- **ART.23 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI** -----

Il Collegio dei Probiviri è composto dagli ultimi 3 ex Presidenti dell'Associazione e, nel caso di impedimento non temporaneo di qualcuno dei componenti si provvede alla sua sostituzione con il precedente ex Presidente in ordine cronologico. Il Collegio sovrintende alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti. -----

Al Collegio è demandata la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere tra i singoli Soci e tra i Soci e gli organi dell'Associazione. -----

Il procedimento davanti al Collegio nonché l'applicazione delle relative sanzioni sono disciplinati nel Regolamento. ---

Le deliberazioni del Collegio sono scritte e motivate. -----

----- **ART.24 - SCIoglimento** -----

Lo scioglimento dell'Associazione, nei casi previsti dalla legge o nel caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi istituzionali indicati nel presente Statuto o per volontà degli associati, viene deliberato, con la contestuale nomina dei liquidatori, dall'Assemblea Straordinaria, con la maggioranza dei due terzi dei soci. -----

Il patrimonio residuo, a seguito della liquidazione, non potrà essere devoluto ad alcuno dei soci, ma dovrà essere destinato ad altra Associazione o Ente che persegue finalità analoghe o similari, o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. -----

----- **ART.25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA** -----

Le controversie nascenti dall'esecuzione o interpretazione del seguente statuto saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, di cui due nominati da ciascuna parte in causa ed il terzo dai due arbitri così nominati o, in

caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione. -----

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nel rispetto delle norme del codice di procedura civile. -----

----- **ART.26 - REGOLAMENTO INTERNO** -----

I rapporti interni dell'Associazione sono disciplinati da un regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea. -----

Ogni modifica del medesimo è di competenza dell'Assemblea Ordinaria che delibera validamente, con le maggioranze di cui all'art.14. -----

----- **ART.27 - NORMA DI RINVIO** -----

Per quanto non previsto dalle norme del presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia. -----

----- **ART.28 - NORMA TRANSITORIA** -----

Il presente Statuto, per motivi organizzativi e di continuità della vita associativa, entrerà in vigore a partire dall'anno successivo alla sua approvazione da parte dell'Assemblea. ----

Roma 18 maggio 2012 -----

Firmato: Franco Postacchini - Antonino Privitera -----

La presente copia, composta di ventitrè pagine è conforme al suo originale, firmato a norma di legge si rilascia per gli usi consentiti. -----

Roma, 18 LUGLIO 2012 -----

